LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 GENNAIO 1899

che ne risulterebbero, se la soppressione del capoverso si ammettesse, non ci può essere dubbio: perchè allora la legge sarebbe fatta a favore di tutti i danneggiati e non solamente di quelli poveri per i quali è legittimo l'intervento del Governo. Nè a ciò si può ovviare per mezzo di disposizioni regolamentari, le quali mirano e possono solo esplicar meglio quelle contenute nella legge, senza poterne introdurre di nuove. Ne viene di conseguenza che la massima deve essere scritta nella legge; massima cioè che il beneficio è consentito unicamente per i poveri, per coloro i quali non si trovano in condizione di riparare al danno patito. Qui si tratta di una questione di apprezzamento equitativo, perchè la povertà non è in senso assolnto, ma relativo, trattandosi di mancanza di mezzi di poter far fronte alla disgrazia patita. E la Commissione che dovrà giudicare delle domande di credito, sarà appunto investita della potestà di questa valutazione o apprezzamento equitativo delle condizioni del richiedente. A me pare che prima di tutto dobbiamo metterci d'accordo col principio sancito dalla legge. E sotto questo rapporto sono d'accordo con l'onorevole Guicciardini, sebbene non sia di accordo completamente con lui circa l'altro modo di venire in soccorso ai danneggiati, ossia circa la concessione di un capitale a fondo perduto.

Ma quando siamo d'accordo intorno ai principii informatori della legge, l'equità regola il resto. Credo quindi che la Giunta possa adattarsi a conservare questa disposizione che naturalmente la Commissione nominata dal Governo applicherà con tutta la equità possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Raccuini, relatore. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro, e ritira il suo emendamento.

Presidente. L'articolo 9 allora rimane così formulato.

Art. 9.

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui ipotecari di cui nell'articolo 2 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui inscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione e riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempiute le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti,

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato.

(È approvato).

Art. 10.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge, è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo di qualunque natura, dalla presente legge previsti e da qualunque Istituto consentiti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecario e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possano occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(È approvato).